

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
in risposta alla mozione 20 giugno 1955, presentata dall'on. Zanini,
concernente l'esenzione fiscale di determinate indennità speciali

(del 2 dicembre 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella tornata del 20 giugno 1955 l'on. Zanini presentava una mozione del seguente tenore :

« Il sottoscritto, valendosi delle facoltà concesse dal regolamento, constatato come finora siano per legge sottoposte a imposizione fiscale talune indennità speciali che la Confederazione e fors'anche altre amministrazioni pubbliche concedono ai propri dipendenti e considerato che tali indennità sono assegnate quale compensazione per spese o perdite che i funzionari hanno o subiscono nell'esplicazione del loro mandato,

invita il Consiglio di Stato a voler riconsiderare se effettivamente non sia il caso di escludere dalla legislazione fiscale vigente la tassazione delle seguenti indennità :

- 1) *indennità di rischio*, concessa ai funzionari con forte movimento di denaro e tenuti al risarcimento degli eventuali ammanchi di cassa;
- 2) *indennità di guida*, concessa agli autisti delle imprese pubbliche di trasporto, chiamati per regolamento a contribuire a tutti i danni provocati alle vetture e di qualsiasi grado;
- 3) *indennità per vacanze*, assegnate in particolar modo ai burocrati postali per pagare i rimpiazzi durante il congedo annuale e già per se stesse sensibilmente inferiori alle spese effettive che gli interessati devono sobbarcarsi per usufruire delle vacanze;
- 4) eventualmente le *indennità speciali* concesse in occasione dei 25 mi e 40 mi di servizio. Per quest'ultime dovrebbero perlomeno, tenendo in considerazione lo spirito per cui sono concesse, stabilire che venissero tassate a parte e non in aggiunta allo stipendio o salario, in quanto durante due anni il reddito tassabile, così procedendo, non è quello effettivo e con tale aggiunta — e per via della progressiva — il fisco giunge a prelevare una fortissima percentuale sull'indennità stessa ».

Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato il testo della presente mozione, considerati i vigenti disposti di legge nonchè le norme seguite in tal campo anche dalla pratica nella Imposta Difesa Nazionale, osserva quanto segue :

1. La mozione mira all'esenzione delle indennità
 - di rischio, concesse ai funzionari con forte movimento di denaro,
 - di guida, concesse agli autisti chiamati in forma ausiliaria a condurre vetture PTT,
 - di vacanza, concesse ai burocrati per le spese dovute al rimpiazzo durante il periodo di vacanza.

In via complementare la mozione chiede pure l'esenzione delle gratificazioni versate per il venticinquesimo, rispettivamente quarantesimo di servizio.

2. Nei confronti dei problemi sollevati le Autorità di tassazione si comportano attualmente nel modo seguente :

a) Indennità di rischio :

le stesse non sono, fino ad oggi, considerate ai fini fiscali se non nella misura denunciata dall'Amministrazione PTT, e cioè per importi superiori ai Fr. 25,— mensili. Tale pratica è pure seguita ai fini dell'AVS. Attualmente non si vede, di conseguenza, la possibilità di un cambiamento in senso più favorevole per il contribuente.

Al contrario sarebbe più equa l'imposizione completa delle indennità percepite, previa deduzione degli eventuali ammanchi sopportati a carico delle indennità medesime, nel corso del periodo determinante.

L'esenzione non sembra in ogni modo per nessun motivo giustificata né giustificabile.

b) Indennità di guida :

anche per tale categoria di indennità vale quanto già esposto alla lett. a) di cui sopra. Anche qui, per l'importanza nella maggior parte dei casi insignificante degli importi bonificati, l'Autorità fiscale si è sempre limitata ad accogliere le denunce degli organi di controllo PTT, i quali notificano unicamente i versamenti mensili superiori ai Fr. 25,—.

Le indennità di guida per autisti occasionali non sono versate in forma regolare. Esse ammontano, in qualche caso, a un massimo di circa franchi 100,— annui, suscettibili di riduzione qualora a carico del beneficiario dovessero effettivamente risultare, come di fatto risultano, spese di riparazione di autoveicoli. Per il resto le somme pagate si limitano a poche decine di franchi all'anno.

Anche in questo campo un cambiamento della pratica in uso non appare né utile né necessario.

Ritenuto che al contribuente è data facoltà di dedurre fino a concorrenza delle indennità gli eventuali importi sborsati per danni sopportati, non si vedono il motivo e la giustificazione dell'invocata esenzione.

c) Indennità di vacanza :

anche per queste indennità la pratica in uso si informa ai principi di cui sopra. E' vero che le Autorità di tassazione tassano le indennità di supplenza al buralista che, per godere delle sue vacanze, assume un rimpiazzante, tuttavia previa deduzione di quanto il buralista stesso denuncia di aver versato ad altri beneficiari. Tale conteggio viene del resto, per la maggior parte dei casi, effettuato direttamente da parte della Amministrazione PTT, per cui gli organi di tassazione già ricevono per il buralista le cifre nette, epurate cioè dalle spese sopportate, le quali sono notificate a carico dei vari rimpiazzanti.

In pratica avviene che taluni buralisti, pur beneficiando delle indennità speciali, rinunciano e all'assunzione di personale straordinario e alle vacanze vere e proprie. In tal caso non si vede il motivo per il quale l'indennità non debba essere assoggettata totalmente all'imposizione come qualsiasi altra fonte di reddito.

Per i motivi sopra esposti il Consiglio di Stato è dell'avviso che la pratica attualmente in uso già riconosce di fatto un trattamento favorevole alle indennità in esame. Lo stesso non ritiene, per i principi che informano tutti i disposti relativi alla imposizione del reddito del lavoro, che un ulteriore allentamento delle norme d'imposizione possa essere validamente invocato e sostenuto.

Il Consiglio di Stato fa inoltre rilevare in proposito che le varie gratificazioni elargite dalla Confederazione (PTT, SFF e Dogane) sono parimenti oggetto, in sede federale, d'esame da parte delle Autorità fiscali e che per i nuovi periodi sono pertanto da attendersi probabili cambiamenti di pratica in materia : cambiamenti che non sembrano orientarsi verso una maggiore estensione delle norme attualmente in esame.

3. Resta da esaminare l'ultima proposta, intesa ad esentare dall'imposizione le gratificazioni versate in occasione del venticinquesimo, rispettivamente quarantesimo di servizio. Attualmente l'imposizione di dette gratificazioni avviene in forma regolare, a' sensi dell'art. 18 lett. b) della legge tributaria, il quale stabilisce che sono considerati redditi del lavoro :

«... i proventi di un'attività esercitata per conto di terzi, continua o transitoria : stipendio, reddito accessorio, indennità per prestazioni speciali, proventi in natura, gratificazioni, mance, provvigioni, regalie, allocations di carovita, ecc....».

Una semplice modificazione interna della nostra pratica di tassazione non appare pertanto possibile se appena si considerano i disposti di legge. Una modificazione di questi ultimi non si giustifica per motivi di equità e di giustizia fiscale.

Anche la proposta d'imposizione separata non è accettabile : al momento del versamento la gratificazione assume infatti l'aspetto di un'entrata accessoria, di una regalia, di un premio, e come tale deve essere considerata. Procedendo in senso diverso si andrebbe contro ai principi cui s'ispira tutto il nostro sistema d'impostazione dei redditi.

Per i motivi entro esposti ci permettiamo di proporvi il rigetto della mozione che ci ha occupati.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner
